



Ai docenti
Agli studenti

Oggetto: Decreto Legge 111-21 – Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Gentilissimi colleghi e carissimi studenti,

il Decreto Legge in oggetto introduce a partire dal 1° settembre p.v. nuove disposizioni che impattano sulla ripresa delle attività del nostro Istituto.

1. A partire da tale data e fino al 31 dicembre 2021 le attività didattiche e curriculari saranno svolte prioritariamente in presenza.

Per lo svolgimento di tali attività:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
 - b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, assicurando – secondo le modalità e i controlli di seguito riportati – la più ampia partecipazione in presenza degli studenti alle attività didattiche e curriculari, anche tenendo conto delle condizioni strutturali – logistiche degli edifici;
 - c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
2. Inoltre, sempre a far data dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, universitario e dell'AFAM, nonché gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19** (cosiddetto *green pass*) comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione, ovvero l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al *virus* Sars-CoV-2 (art. 1 comma 1 let. B del [DPCM 17/06/2021](#)).

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario/AFAM è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

L'unica deroga consentita alle nuove è applicata ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

In attesa di rivederci in presenza, vogliate gradire i miei più sinceri auguri di buone feste.

Cosenza, 18 agosto 2021

Il Direttore
M° Francesco Perri